



Documento di seduta

A8-0268/2018

23.7.2018

RELAZIONE

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari
(2017/2128(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Pavel Poc

INDICE

	Pagina
MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI.....	3
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	19
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	30
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	31

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI

Contesto generale e panoramica degli elementi di prova

Nel maggio 2017, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha chiesto l'elaborazione di una relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato "il regolamento". La presente relazione rientra nel programma di controllo dell'attuazione della commissione ENVI.

L'unità Valutazione ex post della direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo (presso la Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, DG EPRS) ha fornito consulenza in merito all'attuazione del regolamento. Al fine di preparare le prove scientifiche richieste, è stato commissionato uno studio finalizzato alla valutazione dell'attuazione del regolamento. I risultati sono stati accorpatis in una valutazione dell'attuazione a livello europeo (European Implementation Assessment, EIA), pubblicata ufficialmente nell'aprile 2018¹.

Lo studio si basava su quattro linee di ricerca interconnesse:

- "Valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e dei suoi effetti. Mappatura dell'uso da parte degli Stati membri delle deroghe concesse a norma dell'articolo 53 del regolamento";
- "Valutazione dei criteri e delle capacità per un'attendibile e armonizzata "identificazione dei pericoli" delle sostanze attive";
- "Valutazione della capacità degli Stati membri di garantire un'attendibile "autorizzazione dei prodotti fitosanitari" e della sua uniformità";
- "Mappatura delle pratiche di valutazione scientifica (analisi del rischio) delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari".

Uno studio approfondito sull'impatto del regolamento non era mai stato realizzato in precedenza. L'EIA ha raccolto nuovi dati e constatazioni e rappresenta la fonte primaria delle informazioni contenute nella presente relazione sull'attuazione.

È opportuno osservare che, nel novembre 2016, la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia sulla valutazione REFIT2 della legislazione dell'UE in materia di prodotti fitosanitari e residui di antiparassitari, i cui risultati sono attesi per l'inizio del 2019.

Il proposito principale di entrambe le valutazioni è quello di esaminare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sebbene la portata della valutazione della Commissione sia più ampia³, i criteri standard utilizzati per la valutazione sono gli stessi.

¹ [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU\(2018\)615668](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668)

² https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en

³ In particolare, riguarda il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, su cui si concentra la presente relazione sull'attuazione, e il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Inoltre, nel febbraio 2016, il Mediatore europeo è giunto alla sua conclusione relativamente al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. La Commissione, nel suo ruolo di responsabile della gestione del rischio, ha l'obbligo di assicurare che le sostanze attive che approva non siano nocive per la salute umana o degli animali e per l'ambiente. Il Mediatore ha riscontrato che la Commissione potrebbe essere troppo indulgente nelle sue pratiche e potrebbe non tenere debitamente conto del principio di precauzione.

Il relatore ha inoltre preso in considerazione altre sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché altre pronunce pregiudiziali pertinenti.

La recente controversia sul rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato ha ulteriormente evidenziato come la fiducia nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nell'UE sia stata seriamente pregiudicata. Nell'ottobre 2017, la Commissione ha dichiarato ricevibile l'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici"¹. Oltre un milione di cittadini ha invitato la Commissione "a proporre agli Stati membri di vietare il glifosato, a riformare la procedura di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi obbligatori di riduzione a livello dell'UE per quanto riguarda l'uso dei pesticidi".

In tale contesto, nel febbraio 2018 il Parlamento europeo ha deciso di istituire una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) per analizzare e valutare, tra le altre cose, la procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione, comprese la metodologia utilizzata e la sua qualità scientifica, l'indipendenza della procedura dall'industria, la trasparenza del processo decisionale e i relativi risultati.

Nell'aprile 2018, inoltre, dando seguito alla sua risposta alla suddetta iniziativa dei cittadini europei², la Commissione ha ufficialmente presentato una revisione mirata della legislazione alimentare generale e ha pubblicato una proposta di regolamento relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare³, che modifica, tra gli altri, i regolamenti la cui attuazione è qui discussa.

Ciò dimostra che la valutazione di un sistema normativo complesso volto ad armonizzare e monitorare l'immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato interno dell'UE ha un'elevata priorità nell'agenda politica.

Nell'elaborare la presente relazione si è tenuto conto di tutti gli aspetti summenzionati. Il relatore ha preso in considerazione anche altri studi e relazioni pertinenti elaborati dalle autorità nazionali e dalle parti interessate.

Il regolamento nel contesto più ampio della politica dell'UE in materia di pesticidi

Nel 2006, la Commissione ha adottato una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi in tutti gli Stati membri. Dando seguito a tale strategia, nel 2006 la Commissione ha

¹ <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/it?lg=it>

² <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>

³ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en

pubblicato una proposta di regolamento che abroga la direttiva 91/414/CEE. L'atto finale (il regolamento (CE) n. 1107/2009 oggetto della presente relazione) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel 2009.

Il regolamento stabilisce norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, l'impiego e il controllo all'interno dell'UE dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale. Esso stabilisce sia le norme relative all'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

Un nuovo elemento importante introdotto dal regolamento consiste in una serie di rigorosi criteri di esclusione¹ per l'approvazione delle sostanze attive a livello dell'UE. I criteri sono stati introdotti con il proposito di vietare le sostanze più tossiche nel mercato. L'introduzione dei criteri di esclusione comporta che il processo di approvazione sia governato da un approccio basato sul rischio, diversamente da quanto avveniva a norma della direttiva 91/414/CE del Consiglio.

L'approccio basato sul rischio trova sostegno in un altro principio della legislazione ambientale europea: il principio di precauzione. In particolare, agli Stati membri non è impedito di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze circa i rischi che i prodotti fitosanitari comportano per la salute umana o animale o per l'ambiente.

Procedure di regolamentazione per l'approvazione delle sostanze attive e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

Nell'Unione europea i prodotti fitosanitari sono soggetti a un duplice processo di approvazione: le sostanze attive sono approvate a livello dell'UE e, successivamente, i prodotti fitosanitari commerciali sono autorizzati a livello degli Stati membri.

Gli strumenti fondamentali del regolamento sono tre:

- a) approvazione delle sostanze attive da parte delle autorità nazionali competenti, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e della Commissione di concerto con gli esperti degli Stati membri (raggruppati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi - comitato PAFF);
- b) autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate;
- c) applicazione delle decisioni normative adottate nell'ambito delle approvazioni e delle autorizzazioni.

La procedura di approvazione prevede varie fasi:

1. la domanda di approvazione è presentata a uno Stato membro dell'UE, chiamato

¹ L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che una sostanza attiva è approvata soltanto se non è classificata come cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, persistente e bioaccumulante, tossica per l'ambiente o come una sostanza che altera il sistema endocrino degli esseri umani e degli organismi non bersaglio. Ciò significa che, laddove la fase di individuazione del pericolo implichi una classificazione della sostanza attiva corrispondente a uno qualsiasi dei criteri di esclusione sopra citati, la sostanza dovrebbe essere vietata e pertanto dovrebbe esserne vietato l'utilizzo nei prodotti fitosanitari nell'Unione europea (Bozzini 2018, allegato II all'EIA, pag. 21).

- Stato membro relatore;
2. lo Stato membro relatore verifica se la domanda è ammissibile;
 3. lo Stato membro relatore prepara un progetto di rapporto di valutazione;
 4. l'EFSA pubblica le sue conclusioni;
 5. il comitato PAFF vota l'approvazione o la non approvazione;
 6. la Commissione procede all'adozione;
 7. è pubblicato un regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Solitamente, un prodotto fitosanitario contiene più di un componente. Il componente attivo che agisce contro i parassiti e le malattie delle piante è chiamato "sostanza attiva". I prodotti fitosanitari contengono almeno una sostanza attiva approvata tra cui microrganismi, feromoni ed estratti botanici.

I controlli dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del loro utilizzo sono effettuati dagli Stati membri.

Settori che destano maggiore preoccupazione

L'EIA pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha individuato una serie di preoccupazioni riguardanti l'attuazione del regolamento. Nel progetto di relazione il relatore si concentra principalmente sugli aspetti che hanno effetti negativi per il conseguimento degli obiettivi in materia di salute e ambiente.

Questi comprendono, in particolare, un aumento delle deroghe concesse a norma dell'articolo 53 senza il supporto di motivazioni soddisfacenti e il fatto che diversi aspetti fondamentali non sono sufficientemente valutati (ad esempio le miscele non intenzionali e gli effetti combinati, l'impatto ambientale sulla biodiversità, il degrado dei pesticidi a basse concentrazioni, l'immunotossicità per lo sviluppo e la neurotossicità per lo sviluppo).

Sebbene il regolamento abbia prodotto progressi evidenti in termini di protezione della salute pubblica e dell'ambiente grazie all'introduzione dei criteri di esclusione basati sul rischio, un'insufficiente armonizzazione (ad esempio nel campo dell'ecotossicologia) ostacola la valutazione delle sostanze e, quindi, un'efficace attuazione nei settori scientifici pertinenti.

La valutazione ha individuato una serie di preoccupazioni concernenti la trasparenza. Particolarmente problematici sono la mancanza di alternative economicamente praticabili e accessibili e la scarsa promozione delle buone pratiche agricole nell'ambito della difesa integrata e dell'uso e della disponibilità maggiori di sostanze a basso rischio. Sembra, inoltre, che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento non siano in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, utilizzo sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. L'applicazione del regolamento è problematica. Esistono indizi di un crescente commercio di prodotti fitosanitari illegali e contraffatti riscontrato negli ultimi anni.

Raccomandazioni del relatore

Il relatore è convinto della necessità di ulteriori sforzi sia a livello dell'UE che nazionale per garantire un'efficace attuazione del regolamento. Nonostante gli obiettivi del regolamento in materia di salute e ambiente siano indicati come pertinenti alle necessità reali, la valutazione ha dimostrato che essi non sono conseguiti nella pratica. Questa situazione è il prodotto dei problemi connessi con l'attuazione pratica dei tre principali strumenti del regolamento individuati dalla valutazione dell'EPRS: a) approvazione delle sostanze, b) autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze approvate e c) applicazione delle decisioni normative adottate nell'ambito delle approvazioni e delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda gli effetti negativi sulla salute pubblica e sull'ambiente, il relatore ritiene particolarmente problematici diversi aspetti dell'attuazione, nello specifico: l'abuso della procedura di autorizzazione di emergenza, dimostrato da un aumento del numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 53; il frequente ricorso alla procedura delle informazioni di conferma; la compatibilità del regolamento con il principio di precauzione; l'incompleta armonizzazione dei requisiti relativi ai dati e delle metodologie utilizzati in alcuni settori scientifici per la valutazione delle sostanze in base ai criteri di esclusione.

Il relatore accoglie con favore la recente proposta della Commissione relativa alla trasparenza e alla sostenibilità del modello di analisi del rischio dell'Unione, che comprende anche i prodotti fitosanitari, ma osserva al contempo che alcuni aspetti cruciali del processo decisionale normativo non sono affrontati in modo adeguato da tale proposta, in particolare la fase di gestione del rischio a carico del comitato PAFF nel contesto dell'approvazione delle sostanze attive. Una maggiore trasparenza è necessaria anche per quanto riguarda gli aspetti dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Inoltre, un'attuazione efficace non può essere conseguita senza una migliore armonizzazione con le politiche dell'UE e maggiori incentivi per promuovere soluzioni alternative.

Le prove disponibili dimostrano che l'applicazione delle decisioni normative a norma del regolamento è insufficiente e che sono necessari controlli migliori a livello nazionale.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹,
- visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio²,
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006³,
- vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁴,
- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica⁵,
- vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi)⁶,
- visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS)⁷ nell'aprile 2018, e i relativi allegati,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 nelle cause C-673/13 P (*Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe*) e C-442/14 (*Bayer CropScience/Collegio per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi*),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile

¹ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

² GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

³ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁴ GU L 309, del 24.11.2009, pag. 71.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2017)0042.

⁶ <https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC>

⁷ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU\(2018\)615668_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf)

2018, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti], presentata dalla Commissione¹,

- visti il mandato e i lavori della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) del Parlamento europeo,
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0268/2018),
- A. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 (in appresso "il regolamento") ha rivelato che gli obiettivi della protezione della salute umana e animale e dell'ambiente non sono conseguiti pienamente e che potrebbero essere apportati miglioramenti per conseguire tutti gli obiettivi del regolamento;
- B. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento dovrebbe essere considerata in congiunto con la politica generale dell'UE in materia di pesticidi, compresi la direttiva 2009/128/CE (direttiva sull'utilizzo sostenibile), il regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi), il regolamento (CE) n. 396/2005 (regolamento sui livelli massimi di residui) e il regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale);
- C. considerando che l'attuazione del regolamento non si sta rivelando soddisfacente e che dovrebbe essere in linea con le politiche dell'UE pertinenti, anche in materia di pesticidi;
- D. considerando che le prove disponibili dimostrano che l'attuazione pratica dei tre principali strumenti del regolamento – approvazioni, autorizzazioni e applicazione delle decisioni normative – può essere migliorata e non garantisce il completo conseguimento degli obiettivi del regolamento;
- E. considerando che alcune disposizioni del regolamento non sono state affatto applicate dalla Commissione, in particolare l'articolo 25 sull'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e l'articolo 27 su un elenco negativo di coformulanti

¹ COM(2018)0179.

inaccettabili;

- F. considerando che altre disposizioni chiave, quali l'applicazione dei criteri di esclusione per le sostanze attive con proprietà di interferenti endocrini, hanno registrato notevoli ritardi in conseguenza del comportamento illegittimo della Commissione;
- G. considerando che le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito all'approccio di valutazione, così come stabilito dalla legge, soprattutto riguardo a chi debba presentare gli studi scientifici e le prove a supporto delle valutazioni delle sostanze attive e il ricorso all'approccio basato sul rischio durante queste valutazioni;
- H. considerando che l'onere della prova deve rimanere a carico del richiedente, in modo da garantire che il denaro pubblico non sia speso per studi che possano alla fine favorire gli interessi privati; che, allo stesso tempo, occorre garantire la trasparenza in ogni fase della procedura di autorizzazione, in piena conformità con i diritti di proprietà intellettuale, garantendo nel contempo che i principi di buona pratica di laboratorio siano costantemente difesi in tutta l'Unione;
- I. considerando che sussistono preoccupazioni associate all'attuazione pratica dell'approccio di valutazione stabilito; che, in particolare, sussistono serie preoccupazioni in merito all'armonizzazione incompleta dei requisiti sui dati e delle metodologie utilizzati che può ostacolare il processo di valutazione;
- J. considerando che l'operato delle autorità nazionali competenti è stato riconosciuto come un fattore importante che incide sulla valutazione delle sostanze attive; che sussistono differenze sostanziali tra gli Stati membri in termini di competenze e personale disponibili; che il regolamento e i pertinenti requisiti giuridici di sostegno non sono attuati in modo uniforme negli Stati membri, con conseguenti implicazioni significative per la salute e l'ambiente;
- K. considerando che la trasparenza in tutte le fasi della procedura di approvazione dovrebbe essere migliorata e che l'aumento della trasparenza può contribuire a incoraggiare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema che disciplina i prodotti fitosanitari; che anche la trasparenza dell'autorizzazione in relazione alle attività delle autorità competenti è in molti casi insoddisfacente; che la Commissione ha proposto di modificare la legislazione alimentare generale al fine di rispondere alle preoccupazioni relative ai dati e alle prove fornite durante il processo di valutazione e di aumentare la trasparenza;
- L. considerando che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che hanno luogo esclusivamente a livello nazionale, spesso registrano ritardi nelle decisioni di gestione del rischio; che ciò porta in alcuni casi a un aumento delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in regime di deroga, a norma dell'articolo 53 del regolamento; che in alcuni casi tali deroghe vengono impiegate contro l'intenzione iniziale del legislatore;
- M. considerando che il regolamento introduce una disposizione a norma della quale la difesa integrata avrebbe dovuto essere inserita nei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme di condizionalità della politica agricola comune, e che ciò non è ancora avvenuto;

- N. considerando che le prove disponibili dimostrano che la presente normativa dell'UE rafforza gli sforzi e le azioni nazionali e aggiunge loro valore;
- O. considerando che spesso le alternative sono prese seriamente in considerazione soltanto dopo che sono stati modificati i requisiti giuridici; che ad esempio, nel caso del divieto generalizzato dei neonicotinoidi, la valutazione più recente (30 maggio 2018)¹ suggerisce che esistono alternative non chimiche prontamente disponibili per il 78 % degli usi di neonicotinoidi;
- P. considerando che, dal 31 maggio 2016, non sono state presentate per essere approvate nuove sostanze attive; che l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare quelli a basso rischio, sono importanti;
- Q. considerando che la disponibilità sul mercato di pesticidi contraffatti è motivo di reale preoccupazione; che i pesticidi contraffatti possono essere dannosi per l'ambiente e anche nuocere all'efficacia del regolamento;

Conclusioni principali

1. ritiene che l'UE rappresenti il livello adeguato al quale dovrebbero proseguire le azioni normative in materia di pesticidi;
2. sottolinea che le misure ambientali volte a prevenire, limitare e contenere la diffusione di patogeni e parassiti devono rimanere al centro di tutte le iniziative attuali e future;
3. ritiene che l'adozione e l'attuazione del regolamento rappresentino un passo avanti significativo rispetto al passato per quanto concerne il trattamento dei prodotti fitosanitari nell'UE;
4. sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo di prodotti nuovi, poiché spesso esse non dispongono delle considerevoli risorse che sono necessarie nel processo di sviluppo e di approvazione delle nuove sostanze;
5. esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento non sia stato attuato in maniera efficace e che, di conseguenza, i suoi obiettivi relativi alla produzione agricola e all'innovazione non siano conseguiti nella pratica; sottolinea che, in parte a causa del basso livello di innovazione, il numero di sostanze attive pesticide sta diminuendo;
6. ricorda che è fortemente necessario un approccio integrativo e che occorre integrare nella valutazione il regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi², utilizzandone i risultati per ridurre le quantità, riducendo pertanto al minimo i rischi e il loro impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;
7. osserva che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento e la sua attuazione non sono sempre sufficientemente in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, salute, benessere degli animali, sicurezza alimentare, qualità dell'acqua, cambiamenti

¹ ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – (Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro) - Conclusioni, 2018.

² GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

- climatici, utilizzo sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di pesticidi nei prodotti alimentari e nei mangimi;
8. ricorda che il principio di precauzione è un principio generale dell'Unione sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che tale principio mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso decisioni preventive in caso di rischio; ribadisce che il principio di precauzione non è chiaramente applicato nel contesto generale dell'analisi dei rischi in materia di pesticidi;
 9. ritiene inaccettabile che i requisiti di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti non siano stati ancora applicati, contrariamente all'articolo 25 del regolamento;
 10. ritiene inaccettabile che non sia ancora stato adottato l'elenco negativo di coformulanti, specialmente dopo il divieto dell'ammina di sego polietossilata in combinazione con il glifosato, che ha evidenziato gli effetti negativi che possono avere alcuni coformulanti;
 11. prende atto della valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 1107/2009, in corso di esecuzione da parte della Commissione, e del suo previsto completamento entro novembre del 2018; auspica che le risultanze di tale valutazione forniscano una base adeguata ai colegislatori per discutere la futura evoluzione del regolamento;
 12. esprime preoccupazione per il costante aumento dell'uso delle autorizzazioni di emergenza concesse a norma dell'articolo 53 in alcuni Stati membri e per i casi individuati di abuso delle medesime; osserva che alcuni Stati membri ricorrono all'articolo 53 in misura significativamente maggiore rispetto ad altri; prende atto dell'assistenza tecnica fornita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento in merito all'esame del ricorso alle autorizzazioni di emergenza; prende atto dei risultati dell'indagine dell'EFSA concernente le autorizzazioni di emergenza nel 2017 relative a tre neonicotinoidi, da cui è emerso che, sebbene alcune autorizzazioni di emergenza fossero necessarie ed entro i parametri stabiliti dalla normativa, altre non erano giustificate; ritiene fondamentale che gli Stati membri forniscano i dati necessari per consentire all'EFSA di svolgere efficacemente il suo mandato;
 13. sottolinea l'importanza di un processo decisionale informato dalla scienza normativa, che produca prove verificabili e ripetibili utilizzando principi scientifici concordati a livello internazionale in merito ad aspetti quali linee guida, buone pratiche di laboratorio e ricerca sottoposta a valutazione inter pares;
 14. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione incompleta dei requisiti relativi ai dati e alle prove in alcuni settori scientifici conduce a metodi di lavoro inefficienti, alla mancanza di fiducia tra le autorità nazionali e a ritardi nella procedura di autorizzazione, il che può avere effetti negativi sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla produzione agricola;
 15. deplora la limitata disponibilità pubblica di informazioni sulla procedura di valutazione e autorizzazione, nonché l'accesso limitato alle informazioni; si rammarica che il livello di trasparenza degli Stati membri relatori (quando operano nel quadro della procedura di approvazione) sia basso e suggerisce che l'accessibilità e la facilità d'impiego delle

informazioni nella fase relativa all'EFSA potrebbero essere migliorate, e che la trasparenza nella fase di gestione del rischio appaia insufficiente e sia anche considerata problematica dalle parti interessate; plaude agli sforzi profusi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per aumentare la trasparenza e la facilità d'uso attraverso il suo sito web e ritiene che questo modello possa essere utilizzato in futuro per migliorare la trasparenza;

16. sottolinea che la credibilità del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti delle agenzie europee, da cui provengono i pareri scientifici su cui si fondano le approvazioni e la gestione del rischio; sottolinea che la trasparenza nel processo di valutazione scientifica è importante per mantenere la fiducia del pubblico; chiede, pertanto, che le agenzie competenti siano adeguatamente finanziate e dispongano del personale necessario per garantire un processo di autorizzazione indipendente, trasparente e tempestivo; giudica a tale proposito positivo il fatto che, nella sua valutazione REFIT della legislazione alimentare generale, la Commissione sia giunta alla conclusione che l'EFSA ha operato in modo quanto mai trasparente e ha condiviso i dati nel rispetto delle severe norme di riservatezza prescritte dai colegislatori; plaude inoltre ai continui sforzi compiuti dall'EFSA per migliorare il proprio sistema, al fine di garantire l'indipendenza e la gestione di eventuali conflitti di interesse, un sistema che è stato elogiato dalla Corte dei conti europea come il più avanzato fra quelli delle agenzie sottoposte a verifica nel 2012, e che è stato recentemente aggiornato (giugno 2017); invita la Commissione a proporre miglioramenti per accrescere ulteriormente la trasparenza del processo normativo, anche per quanto concerne l'accesso ai dati degli studi sulla sicurezza presentati dai produttori nell'ambito delle loro domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell'UE; riconosce la necessità di riesaminare la procedura per migliorare le valutazioni, aumentare l'indipendenza delle autorità incaricate della realizzazione di studi, evitare i conflitti d'interesse e rendere la procedura più trasparente;
17. invita la Commissione a stabilire a livello europeo un elenco di pratiche, al fine di migliorare l'armonizzazione del regolamento;
18. esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, i prodotti fitosanitari disponibili sul mercato e la loro applicazione da parte degli utenti non soddisfano necessariamente le rispettive condizioni di autorizzazione per quanto riguarda la composizione e l'utilizzo; sottolinea che l'uso non professionale dovrebbe essere limitato ove possibile per ridurre l'uso improprio;
19. sottolinea l'importanza della formazione per gli utilizzatori professionali per garantire l'uso corretto e adeguato dei prodotti fitosanitari; ritiene opportuno operare una distinzione tra utilizzatori professionali e non; osserva che i prodotti fitosanitari sono utilizzati nell'ambito dei giardini privati, delle ferrovie e dei parchi pubblici;
20. afferma che il diritto degli Stati membri di rifiutare prodotti fitosanitari autorizzati rimane impregiudicato;
21. evidenzia che il regolamento dovrebbe riflettere maggiormente la necessità di promuovere le pratiche agricole basate sulla difesa integrata, anche stimolando lo sviluppo di sostanze a basso rischio; sottolinea che la mancata disponibilità di prodotti

fitosanitari a basso rischio ostacola lo sviluppo della difesa integrata; osserva con preoccupazione che solo dieci sostanze sono approvate come prodotti fitosanitari a basso rischio, su un totale di quasi 500 disponibili sul mercato dell'UE;

22. sottolinea che l'autorizzazione e la promozione di pesticidi a basso rischio e non chimici è una misura importante per sostenere una difesa integrata a basso apporto di pesticidi; riconosce la necessità di approfondire la ricerca su tali prodotti in quanto la loro composizione e il loro funzionamento sono radicalmente diversi rispetto ai prodotti convenzionali; sottolinea che ciò implica anche la necessità di maggiori competenze all'interno dell'EFSA e delle autorità nazionali competenti per valutare tali sostanze attive biologiche; evidenzia che i prodotti fitosanitari di origine biologica dovrebbero essere soggetti alle stesse valutazioni rigorose cui sono soggette altre sostanze; invita la Commissione a presentare, in linea con la sua risoluzione dell'8 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio;
23. ritiene che il regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere altresì adattato per tenere maggiormente conto delle sostanze che non sono considerate prodotti fitosanitari e che, quando sono impiegate per la protezione delle piante, sono disciplinate dal regolamento; osserva che tali sostanze presentano alternative interessanti in termini di metodi di produzione integrati e di alcuni prodotti per il biocontrollo;
24. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione e sostegno ai prodotti fitosanitari per usi minori, in quanto attualmente vi sono pochi incentivi economici per le imprese a sviluppare questi prodotti; accoglie con favore la creazione dello strumento di coordinamento per gli usi minori, quale forum per migliorare il coordinamento tra Stati membri, organizzazioni di produttori e industriali nella messa a punto di soluzioni per gli usi minori;
25. sottolinea che molti prodotti fitosanitari autorizzati non sono valutati sulla base delle norme dell'UE da oltre 15 anni in conseguenza dei ritardi nelle procedure di autorizzazione;
26. sottolinea l'importanza di creare un quadro normativo favorevole all'innovazione, che consentirà la sostituzione dei prodotti chimici più vecchi con prodotti fitosanitari nuovi e migliori; evidenzia l'importanza della disponibilità di un ampio spettro di prodotti fitosanitari con diverse modalità d'azione, al fine di evitare l'insorgere di resistenze e mantenere l'efficacia dell'applicazione dei prodotti fitosanitari;
27. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione degli orientamenti non sia ancora consolidata;
28. sottolinea che orientamenti mancanti o incompleti rappresentano carenze gravi che hanno conseguenze negative per l'attuazione del regolamento e, di conseguenza, per il conseguimento dei suoi obiettivi;
29. evidenzia che i documenti di orientamento disponibili non sempre sono giuridicamente vincolanti, il che crea incertezza normativa per i richiedenti e mette in discussione i

risultati delle valutazioni condotte nell'ambito delle procedure di approvazione;

30. plaude all'idea del sistema zonale e al suo obiettivo di agevolare l'autorizzazione efficiente dei prodotti fitosanitari; ritiene che la procedura del riconoscimento reciproco sia fondamentale per condividere il carico di lavoro e incoraggiare il rispetto delle scadenze; deplora i problemi di attuazione connessi al principio del riconoscimento reciproco; invita la Commissione ad adoperarsi con gli Stati membri per migliorare il funzionamento del sistema zonale; sottolinea che la piena attuazione della legislazione esistente dovrebbe avere l'obiettivo di evitare la duplicazione del lavoro e mettere a disposizione degli agricoltori nuove sostanze senza inutili ritardi;
31. sottolinea la necessità di condividere conoscenze e acquisire competenze in materia di alternative ai pesticidi chimici e all'IPM, compresa l'individuazione della rotazione delle colture ottimale in funzione del mercato degli agricoltori e delle condizioni climatiche; osserva inoltre che ciò è già stato disposto nel regolamento orizzontale della PAC, in particolare anche per quanto riguarda i servizi di consulenza agricola finanziati nel quadro dello sviluppo rurale;
32. esprime preoccupazione per il fatto che siano state approvate poche sostanze nuove, mentre al contempo altre sostanze sono state ritirate dal mercato; sottolinea l'importanza di uno strumentario PPP adeguato per permettere agli agricoltori di garantire l'approvvigionamento alimentare dell'UE;
33. esprime preoccupazione per il fatto che, nei dibattiti svoltisi di recente, l'attuale sistema di valutazione scientifica utilizzato dall'UE per i PPP sia stato messo sempre più in discussione; sottolinea l'importanza di mantenere e rafforzare ulteriormente un sistema scientificamente solido e obiettivo basato su elementi verificati inter pares, derivante da un approccio scientifico aperto, indipendente e pluridisciplinare per l'autorizzazione di qualsiasi sostanza attiva, in linea con i principi dell'UE in materia di analisi dei rischi e con il principio di precauzione, come stabilito nella legislazione alimentare generale; insiste affinché la procedura per la ri-autorizzazione delle sostanze attive prenda in considerazione l'uso pratico dei PPP nonché i progressi scientifici e tecnologici in questo settore; sottolinea che le complessità dell'attuale sistema di valutazione e di autorizzazione portano al mancato rispetto dei termini previsti e potrebbero tradursi in un cattivo funzionamento dell'intero sistema; segnala pertanto la necessità di rivedere e semplificare questo sistema;
34. pone in evidenza lo squilibrio esistente nel numero di domande tra alcuni Stati membri della medesima zona che presentano dimensioni e condizioni agricole simili;

Raccomandazioni

35. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'efficace attuazione del regolamento alla luce dei loro ruoli specifici nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione;
36. invita gli Stati membri a introdurre miglioramenti per quanto riguarda la grave e cronica carenza di personale delle autorità nazionali competenti, che comporta ritardi nella fase di individuazione dei pericoli e della valutazione iniziale del rischio effettuata dagli Stati membri;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che la tutela della salute umana e animale e dell'ambiente sono obiettivi chiave della legislazione, migliorando al contempo la produzione agricola e salvaguardando la competitività del settore agricolo;
38. invita il settore a fornire agli Stati membri relatori e alle agenzie dell'UE tutti i dati e gli studi scientifici in un formato elettronico uniforme e a lettura ottica; invita la Commissione a sviluppare un modello armonizzato per l'immissione di dati in modo da facilitare un più agevole scambio di dati tra gli Stati membri in tutte le fasi del processo; riconosce che tali dati devono essere trattati nell'ambito dei parametri della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e proprietà intellettuale;
39. invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente l'articolo 9 del regolamento sull'ammissibilità delle domande e ad accettare esclusivamente domande complete per la valutazione della sostanza attiva;
40. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul rischio, nel rispetto degli orientamenti armonizzati esistenti, e a garantire che le sostanze siano valutate per il loro rischio soltanto se vi sono prove dell'assenza di loro proprietà pericolose (che comportano l'esclusione), come richiesto dal regolamento;
41. invita la Commissione a dare finalmente attuazione alle disposizioni in materia di coformulanti, antidoti agronomici e sinergizzanti, a stilare un elenco di coformulanti inaccettabili e di norme che consentano di testare a livello dell'UE gli antidoti agronomici e i sinergizzanti garantendo che soltanto quelli che soddisfano i criteri di approvazione dell'Unione possano essere commercializzati;
42. accoglie con favore l'interpretazione del principio di precauzione data dalla Commissione nella valutazione REFIT della legislazione alimentare generale¹, secondo cui non si tratta di un'alternativa a un approccio di gestione del rischio, bensì di una particolare forma di gestione del rischio; ricorda che tale parere è altresì avvalorato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE²; invita la Commissione a valutare se i criteri di esclusione definiti nel regolamento siano, in questo senso, adatti allo scopo;
43. invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro funzione di responsabili della gestione del rischio nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione, ad applicare correttamente il principio di precauzione e a prestare particolare attenzione alla tutela dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14 del regolamento;
44. invita la Commissione, le agenzie e le autorità competenti a rivedere e a migliorare la loro comunicazione sulle procedure di valutazione del rischio e sulle decisioni di gestione del rischio al fine di accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema di autorizzazione;
45. invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle procedure di autorizzazione a livello nazionale, al fine di limitare le deroghe e le proroghe a norma dell'articolo 53 del

¹SWD(2018)0038.

² Ad esempio la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011 nella causa *Francia/Commissione*, T-257/07, EU:T:2011:444.

regolamento alle reali situazione di emergenza; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dei propri diritti di controllo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3; invita inoltre gli Stati membri a rispettare pienamente l'obbligo di informazione nei confronti degli altri Stati membri e della Commissione come stabilito all'articolo 53, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne le eventuali misure adottate per garantire la sicurezza degli utilizzatori, dei gruppi vulnerabili e dei consumatori;

46. invita la Commissione a definire metodi per stabilire quando determinate deroghe debbano essere applicate, in particolare per quanto riguarda l'"esposizione trascurabile" o la "grave emergenza fitosanitaria", senza modificare la lettera o lo spirito della legge; avvisa la Commissione che qualsiasi reinterpretazione dell'espressione "esposizione trascurabile" in "rischio trascurabile" sarebbe contraria alla lettera e allo spirito della legge;
47. chiede maggiori investimenti da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di incentivare le iniziative di ricerca in materia di sostanze attive, comprese le sostanze biologiche a basso rischio, e di prodotti fitosanitari nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; sottolinea l'importanza di un quadro normativo sui prodotti fitosanitari a livello dell'UE che protegga l'ambiente e la salute umana e che stimoli anche la ricerca e l'innovazione al fine di sviluppare prodotti fitosanitari efficaci e sicuri garantendo al contempo pratiche agricole sostenibili e la difesa fitosanitaria integrata (IPM); evidenzia che è necessaria un'ampia gamma di strumenti sicuri ed efficaci per proteggere la salute delle piante; sottolinea il potenziale che le tecniche agricole di precisione e l'innovazione tecnologica possono avere nell'aiutare gli agricoltori europei a ottimizzare il controllo dei parassiti in modo più mirato e sostenibile;
48. invita la Commissione a limitare rigorosamente il ricorso alla procedura delle informazioni di conferma al suo scopo come previsto all'articolo 6, lettera f), del regolamento, ossia qualora si stabiliscano nuovi requisiti durante il processo di valutazione o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; sottolinea che la completezza dei fascicoli è importante ai fini dell'approvazione delle sostanze attive; si rammarica che le deroghe concesse in base alla procedura delle informazioni di conferma abbiano consentito di protrarre il mantenimento sul mercato di alcuni prodotti fitosanitari che altrimenti sarebbero stati vietati;
49. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la trasparenza generale delle procedure, anche fornendo resoconti dettagliati delle discussioni nell'ambito della comitatologia e delle rispettive posizioni, in particolare spiegando e motivando le decisioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF);
50. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza del regolamento e della sua attuazione con la legislazione e le politiche dell'UE pertinenti, in particolare con la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e a prevedere incentivi, anche mettendo a disposizione risorse sufficienti, che promuovano e stimolino nel breve termine lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sicure e non tossiche ai prodotti fitosanitari; osserva che il quadro normativo non considera gli inevitabili impatti sulle specie non bersaglio, in particolare le api e gli altri impollinatori nonché altri insetti

benefici per l'agricoltura come i predatori dei parassiti; prende atto del recente studio scientifico che segnala l'"Armageddon degli insetti", rivelando che in Germania, a livello regionale, il 75 % degli insetti alati si è estinto, persino nelle riserve naturali dove non sono utilizzati pesticidi per l'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza della PAC con la legislazione sui prodotti fitosanitari, in particolare mantenendo gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla direttiva 2009/128/CE sull'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO 12 e CGO 13), come suggerito dalla Commissione nella proposta relativa al regolamento sui piani strategici della PAC¹;

51. invita gli Stati membri a garantire un'efficace applicazione del regolamento soprattutto per quanto concerne i controlli dei prodotti fitosanitari commercializzati nell'UE e indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'UE o importati da paesi terzi;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹ Proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC - COM(2018)0392.

22.6.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari
(2017/2128(INI))

Relatore per parere: Peter Jahr

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza di un quadro normativo che incoraggi la competitività, stimoli e faciliti la ricerca e l'innovazione al fine di sviluppare prodotti fitosanitari (PPP) migliori e più sicuri, al tempo stesso, garantendo la disponibilità di una vasta gamma di questi prodotti; ritiene che le future revisioni del quadro normativo dovrebbero incoraggiare l'autorizzazione di PPP compatibili con sistemi di agricoltura sostenibile, ecologicamente corretti, efficaci e accessibili, e che inoltre tengono in debita considerazione gli impatti non bersaglio, in particolare sulle api e altri impollinatori e su altri insetti utili all'attività agricola, come i predatori naturali dei parassiti;
2. osserva che il processo di omologazione dell'UE per i PPP è uno dei più rigorosi al mondo, in corso ormai da 11 anni, che ha richiesto una media di oltre 200 studi scientifici e un costo di oltre 220 milioni di EUR per immettere un prodotto nel mercato dell'UE; sottolinea la sua convinzione che l'insieme degli obiettivi del regolamento potrà essere conseguito nel modo più efficace se gli agricoltori e i produttori, indipendentemente dagli Stati membri in cui operano, possono accedere a un'ampia gamma di sostanze attive e di PPP, che permetta loro di affrontare efficacemente gli organismi nocivi; sottolinea che la disponibilità di un'ampia gamma di PPP è la base per qualsiasi strategia di riduzione consistente, in quanto gli agricoltori sarebbero altrimenti dipendenti da PPP meno mirati, e quindi meno efficaci, che comporterebbero un maggior consumo di tali prodotti; manifesta pertanto la propria preoccupazione in merito al numero limitato di nuovi principi attivi che sono stati autorizzati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 entrato in vigore; sottolinea che, da quando è stata

applicata l'attuale normativa, sono state autorizzate solo 8 nuove sostanze attive per l'uso nel mercato dell'UE; sottolinea il ruolo cruciale dei PPP a basso rischio (e delle sostanze attive in essi contenute); evidenzia che, se gli agricoltori non potessero contare su PPP alla loro portata, non potrebbero evitare lo sviluppo di alcuni patogeni naturali presenti nelle coltivazioni, cosa che metterebbe a rischio la nostra sicurezza alimentare;

3. sottolinea che il regolamento fa parte del più ampio sistema di PPP dell'UE, che comprende anche la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (SUD), il regolamento che definisce i livelli massimi di residui (LMR) e il regolamento relativo alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele¹ e che tutte e quattro le parti devono essere esaminate congiuntamente al fine di individuare se sono idonee allo scopo, nonché al fine di ridurre il volume totale dei PPP utilizzati, in particolare tramite gli Stati membri e la Commissione, che devono garantire l'attuazione della difesa integrata (IPM) e incoraggiare l'uso di pesticidi a basso rischio, nonché pratiche agronomiche; ricorda che è fortemente necessario un approccio integrativo e che occorre tenere conto del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi;
4. osserva che l'uso corretto e adeguato dei PPP deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali dell'IPM e del suo approccio olistico; deplora il fatto che tali principi non siano sfruttati al massimo delle loro potenzialità negli Stati membri e che lo sviluppo dell'IPM sia ostacolato dalla limitata disponibilità di pesticidi non chimici e a basso rischio, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio; osserva che, quando si tratta di malattie e di parassiti a rapida riproduzione, la resistenza è un'inevitabilità biologica; pone in evidenza l'uso dell'IPM quale strumento per prevenire la resistenza nonché la necessità di evitare il trattamento generalizzato o metafilattico, utilizzato in molti casi, persino in assenza di parassiti;
5. sottolinea l'importanza di una formazione e un'istruzione continue degli agricoltori all'uso corretto e adeguato dei PPP; esorta gli Stati membri e le autorità competenti a utilizzare meglio tutte le misure a disposizione per incrementare l'uso sicuro dei prodotti fitosanitari e ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente; evidenzia la necessità di distinguere fra uso professionale e uso privato dei PPP, considerato che essi non rispondono agli stessi obblighi; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a distinguere chiaramente queste due tipologie d'uso e ad adeguare le norme di conseguenza; sottolinea che i PPP sono utilizzati non solo in agricoltura, ma anche per la lotta contro i parassiti e le piante infestanti nelle aree urbane, compresi i parchi pubblici e le ferrovie; pone l'accento sul fatto che gli utilizzatori professionali e non professionali dei PPP dovrebbero ricevere una formazione adeguata;
6. sottolinea il potenziale che le tecniche agricole di precisione e l'innovazione tecnologica possono avere nell'aiutare gli agricoltori europei a ottimizzare il controllo dei parassiti in modo più mirato e sostenibile, in linea con i principi della direttiva 2009/128/CE; sottolinea potenziali incrementi di efficienza nella protezione fitosanitaria che potrebbero essere realizzati attraverso l'uso di tecnologie agricole di precisione, cosa che porterebbe a una riduzione significativa dei quantitativi utilizzati e consentirebbe inoltre di ridurre l'impatto ambientale; invita la Commissione ad accogliere appieno

questa forma di progresso scientifico e tecnologico e a fare in modo che gli agricoltori, i consumatori e l'ambiente ne traggano vantaggio;

7. osserva che, per consentire l'efficacia di alcuni strumenti del "toolkit", come i controlli biologici che si avvalgono di predatori naturali o parassiti o parassitoidi di organismi nocivi, è importante che i pesticidi ad ampio spettro non mirati, siano evitati o utilizzati solo come ultima risorsa;
8. sottolinea l'importante ruolo svolto dai PPP dal momento che consentono di coltivare e raccogliere prodotti agricoli con minori perdite dovute a malattie e infestazioni, e aumentano le rese di qualità e i redditi rurali;
9. osserva che i PPP rappresentano una spesa notevole per gli agricoltori, quale parte dei loro sistemi di produzione agricola;
10. sottolinea la necessità di condividere conoscenze e acquisire competenze in materia di alternative ai pesticidi chimici e all'IPM, compresa l'individuazione della rotazione colturale ottimale per il mercato agricolo e le condizioni climatiche; osserva inoltre che ciò è già stato disposto nel regolamento orizzontale della PAC, in particolare anche per quanto riguarda i servizi di consulenza agricola finanziati nel quadro dello sviluppo rurale;
11. sottolinea il contributo che l'autorizzazione di PPP a basso rischio arrecherebbe a un settore agricolo sostenibile dell'UE, l'importanza di garantire la loro disponibilità e l'importante ruolo che essi possono svolgere a basso rischio, in una strategia globale di gestione integrata dei parassiti; richiama l'attenzione sull'importanza di contribuire a migliorare il funzionamento dell'ecosistema agricolo e di un'agricoltura sostenibile, sottolineando al contempo che la mancanza di disponibilità di PPP potrebbe compromettere la diversificazione dell'agricoltura e far sì che gli organismi nocivi sviluppino una resistenza ai PPP stessi; ritiene, a tale proposito, che una valutazione della loro efficacia e dei rischi, nonché della loro capacità di soddisfare le esigenze ambientali, sanitarie ed economiche dell'agricoltura, dovrebbe essere garantita, al fine di aumentare l'accettazione e di agevolare un'ampia diffusione di strategie di protezione delle colture degli agricoltori; incoraggia a promuovere lo sviluppo dei PPP a basso rischio; osserva che le sostanze naturali e i prodotti di cui è noto che comportano meno rischi non dovrebbero essere sottoposti a lunghe procedure di approvazione; chiede, pertanto, l'introduzione di una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei PPP biologici a basso rischio;
12. esprime preoccupazione per il fatto che sono state approvate poche sostanze nuove, mentre altre sostanze sono state contemporaneamente rimosse dal mercato; sottolinea l'importanza di un "toolbox" adeguato di PPP per permettere agli agricoltori di garantire l'approvvigionamento alimentare dell'UE;
13. accoglie con favore il fatto che una relazione di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sia in corso di elaborazione con l'obiettivo di verificarne le prestazioni, allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, nonché un elevato livello di protezione della salute umana, vegetale e animale; sottolinea la necessità di salvaguardare al contempo la competitività del settore agricolo dell'UE, assicurando la parità di condizioni attraverso l'accesso a un'ampia gamma di sostanze

attive e di PPP a un costo ragionevole, per gli agricoltori e i produttori, indipendentemente dallo Stato membro in cui operano; ricorda il considerando otto del regolamento (CE) n. 1107/2009, che evidenzia chiaramente la necessità di attribuire un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, e che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato; esprime in tale contesto preoccupazione per il fatto che determinati Stati membri non sono sufficientemente attrezzati per occuparsi dei PPP illegali e contraffatti;

14. prende atto della valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 1107/2009, in corso di esecuzione da parte della Commissione, e del suo previsto completamento entro novembre del 2018; auspica che i risultati di tale valutazione forniscano una base adeguata ai colegislatori per discutere la futura evoluzione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
15. sottolinea che tra il 1993 e il 2009 il numero di sostanze attive autorizzate presenti nei pesticidi si è ridotto del 70 % circa, mentre durante lo stesso periodo si è verificato un incremento del numero di focolai di organismi nocivi nell'UE;
16. riconosce che i PPP hanno svolto un ruolo significativo nel migliorare la capacità del settore agricolo di soddisfare le esigenze nutrizionali mondiali, contribuendo così a ridurre la percentuale delle persone sottoalimentate della popolazione mondiale dal 18,6 % nel 1990-1992 a circa il 10,9 % nel 2014-2016, secondo la FAO¹; ritiene pertanto che il sistema attuale dovrebbe essere migliorato, intensificando gli sforzi per eliminare gli effetti nocivi, anziché scartato, senza che vi siano alternative a disposizione altrettanto in grado di mantenere e aumentare ulteriormente l'approvvigionamento alimentare;
17. esprime preoccupazione per il fatto che, nei dibattiti svoltisi di recente, l'attuale sistema di valutazione scientifica utilizzato dall'Unione europea per i PPP è stato messo sempre più in discussione; sottolinea l'importanza di continuare a basarsi su un sistema scientificamente solido e obiettivo che poggia su valutazioni inter pares, raccolte con un approccio aperto, indipendente e multidisciplinare, nonché rafforzare il sistema, quando viene autorizzato l'uso di una sostanza attiva, in linea con i principi dell'UE in materia di analisi dei rischi e con il principio di precauzione, quale stabilito nella legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002; insiste affinché la procedura per la riautorizzazione delle sostanze attive prenda in considerazione l'uso efficace dei PPP e dei progressi scientifici e tecnologici; sottolinea che le complessità dell'attuale sistema di valutazione e di autorizzazione portano all'inottemperanza ai termini previsti e potrebbero tradursi nel malfunzionamento generale dell'intero sistema; sottolinea pertanto la necessità di rivedere e semplificare tale sistema;
18. accoglie con favore l'interpretazione del principio di precauzione data dalla Commissione nella valutazione REFIT della legislazione alimentare generale², secondo cui non si tratta di un'alternativa a un approccio di gestione del rischio, bensì di una particolare forma di gestione del rischio; ricorda che tale parere è altresì avvalorato

¹ Cfr. FAO (2015): *Lo stato della sicurezza alimentare nel mondo* <http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf>

² SWD(2018)0038.

dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE¹; invita la Commissione a valutare se i criteri di esclusione definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 siano, in questo senso, adatti allo scopo;

19. osserva che lo Stato membro relatore prepara e presenta alla Commissione, con copia all'Autorità, una relazione (draft assessment report - progetto di relazione di valutazione), in cui si valuta se sia possibile prevedere che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; evidenzia che lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
20. esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento (CE) n. 834/2007 non preveda un regime altrettanto esaustivo e solido sotto il profilo scientifico per la valutazione degli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente, ai fini dell'autorizzazione delle sostanze destinate alla protezione fitosanitaria nella produzione biologica; osserva che il principio di separazione tra valutazione del rischio e gestione del rischio non viene applicato nel summenzionato regolamento;
21. esprime preoccupazione per i sistematici ritardi nelle procedure di autorizzazione e il crescente ricorso alle deroghe di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009; sottolinea che tali ritardi ostacolano pesantemente l'introduzione sul mercato di prodotti efficienti e più sicuri, determinando anche il crescente ricorso alle autorizzazioni di emergenza, che comportano un onere ambientale più elevato; sottolinea la necessità che gli Stati membri rispettino i termini di legge per garantire la prevedibilità ai candidati e per facilitare l'introduzione sul mercato di PPP innovativi, che siano conformi ai requisiti più rigorosi; ritiene inoltre che ogni deroga dovrebbe essere debitamente giustificata e riveduta periodicamente; ricorda il considerando 10 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sottolinea chiaramente che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto qualora sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e si prevede che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente; sottolinea che, da un audit della Commissione effettuato nel 2016 e nel 2017 in sette Stati membri, è emerso che la maggioranza degli Stati membri esaminati non ha disposto di sistemi per garantire il trattamento delle domande entro i termini di legge, che non dovrebbe superare i 120 giorni;
22. deplora le decisioni unilaterali degli Stati membri, che possono portare alla soppressione o alla limitazione dell'uso di prodotti omologati da altri Stati membri, nonché l'assenza di armonizzazione delle tempistiche per il trattamento delle richieste di autorizzazione, fattori questi che creano distorsioni della concorrenza nel mercato interno e che pongono gli agricoltori di fronte a ostacoli tecnici, talvolta dannosi per l'ambiente e controproducenti per la competitività delle aziende agricole;
23. pone in evidenza il fatto che la credibilità del sistema di autorizzazione dei PPP dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti delle agenzie europee, da cui provengono i pareri scientifici su cui si fondano le approvazioni e la gestione del rischio; sottolinea che la trasparenza nel processo di valutazione scientifica è importante

¹ Ad es. sentenza del tribunale del 9 settembre 2011 nella causa *Francia contro Commissione*, T-257/07, EU:T:2011:444.

per mantenere la fiducia del pubblico; chiede, pertanto, che le agenzie competenti siano adeguatamente finanziate e dispongano del personale necessario per garantire un processo di autorizzazione indipendente, trasparente e tempestivo; giudica a tale proposito positivo il fatto che, nella sua valutazione REFIT della legislazione alimentare generale¹, la Commissione sia giunta alla conclusione che l'EFSA ha operato in modo quanto mai trasparente e ha condiviso i dati nel rispetto delle severe norme di riservatezza prescritte dai legislatori; plaude inoltre ai continui sforzi compiuti dall'EFSA per migliorare il proprio sistema, al fine di garantire l'indipendenza e la gestione di eventuali conflitti di interesse, un sistema che è stato elogiato dalla Corte dei conti europea come il più avanzato fra quelli delle agenzie sottoposte a verifica nel 2012² e che è stato recentemente aggiornato (giugno 2017)³; invita la Commissione a proporre miglioramenti per accrescere ulteriormente la trasparenza del processo normativo, ivi compreso all'accesso ai dati degli studi sulla sicurezza presentati dai produttori nell'ambito delle loro domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei PPP nell'UE; riconosce la necessità di riesaminare la procedura per migliorare le valutazioni, aumentare l'indipendenza delle autorità incaricate della realizzazione di studi, evitare i conflitti d'interesse e rendere la procedura più trasparente;

24. pone in evidenza lo squilibrio che esiste nel numero di applicazioni tra alcuni Stati membri della medesima zona, che presentano dimensioni e condizioni agricole simili;
25. sottolinea la necessità di incentivare la ripartizione del lavoro e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, rafforzando la disponibilità e l'uso di una metodologia armonizzata e modelli per effettuare valutazioni, riducendo al contempo l'esistenza di requisiti nazionali supplementari e non necessari, al fine di garantire un funzionamento ottimale del mercato interno; afferma che l'esistenza di requisiti specifici in ogni Stato membro e l'assenza di armonizzazione delle metodologie applicate nelle valutazioni sono le cause principali della mancanza di fiducia tra gli Stati membri e del riesame che effettuano basandosi sui loro propri modelli nazionali; sottolinea il ruolo degli Stati membri ai fini di una efficace attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; pone in evidenza i vantaggi di un'autorizzazione efficiente, tra cui un accesso più tempestivo ai PPP, comprese le alternative a basso rischio; reputa indispensabile migliorare l'armonizzazione della legislazione relativa all'immissione sul mercato dei PPP all'interno dell'Unione, al fine di evitare distorsioni della concorrenza; sottolinea che la piena attuazione della legislazione vigente dovrebbe avere lo scopo di evitare la duplicazione delle attività e di mettere le nuove sostanze a disposizione degli agricoltori senza inutili ritardi;
26. accoglie con favore l'idea e gli obiettivi del sistema di autorizzazione zonale, ma riconosce che gli obiettivi potrebbero essere conseguiti in modo più efficiente da un sistema di autorizzazione unico a livello di Unione; chiede alla Commissione di valutare se sia possibile ottenere una procedura di autorizzazione più efficiente in termini di tempi e di costi, migliorando il sistema attuale (ad es. rafforzando l'armonizzazione della metodologia, dei modelli e dei requisiti di applicazione e/o introducendo un'autorizzazione obbligatoria per l'intera zona, a seguito di una valutazione positiva

¹ SWD(2018)0038.

² https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF

³ https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf

dello Stato membro relatore zonale), oppure istituendo un sistema di approvazione unico a livello dell'Unione;

27. accoglie con favore l'idea e gli obiettivi del sistema di valutazione zonale e raccomanda che essi favoriscano, in linea di principio, un'autorizzazione dei PPP più efficiente in termini di tempi e costi, per tutte le parti interessate; sottolinea che l'obiettivo della valutazione zonale delle applicazioni di PPP, che permette agli applicanti di proporre uno Stato membro relatore zonale per effettuare la valutazione, dovrebbe condurre gli Stati membri interessati a prendere una decisione entro il termine massimo di 120 giorni, dopo che lo Stato membro relatore zonale ha pubblicato la relazione; esprime preoccupazione per il fatto che, in pratica, tali benefici si sono concretizzati raramente, con conseguenti ritardi sistematici nella procedura di autorizzazione e un maggiore utilizzo delle autorizzazioni di emergenza; esorta pertanto gli Stati membri a sfruttare appieno la possibilità di ripartizione del lavoro fornita dal sistema di autorizzazione zonale e incoraggia la Commissione e le autorità competenti a sostenere gli Stati membri in tale contesto;
28. sottolinea che, nel quadro del mercato unico, la procedura di riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri appartenenti a una zona geografica specifica, aveva l'obiettivo di semplificare le procedure e di accrescere la fiducia tra gli Stati membri; ritiene che l'applicazione della procedura di riconoscimento reciproco rappresenti un importante strumento per accrescere la ripartizione del lavoro e garantire il rispetto delle scadenze, assicurando al contempo una protezione ottimale degli utenti, consentendo ai richiedenti di chiedere un'autorizzazione in un altro Stato membro, cosa che permette lo stesso uso del prodotto di cui trattasi, per le medesime pratiche agricole, sulla base della valutazione effettuata per l'autorizzazione nello Stato membro iniziale che, da parte sua, si assume in qualunque momento la responsabilità della valutazione emessa dinanzi agli Stati membri che applicano il riconoscimento reciproco;
29. ritiene che, tenuto conto delle divergenze di prassi tra gli Stati membri e visto l'elenco di prodotti effettivamente autorizzati, questi obiettivi non siano stati raggiunti; richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di notevoli divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i PPP autorizzati e qualora la sfiducia tra questi ultimi persista, il principio del riconoscimento reciproco non può essere applicato in modo efficace; invita pertanto la Commissione a migliorare il funzionamento del sistema di riconoscimento reciproco, procedendo in due fasi:
 - a) rivedere la procedura di riconoscimento reciproco con l'obiettivo di aumentarne l'efficacia e di migliorarne l'attuazione, il rispetto dei termini e di aumentare la fiducia reciproca tra gli Stati membri;
 - b) eseguire un'analisi d'impatto per valutare la fattibilità dell'introduzione di una procedura di autorizzazione dei PPP, possibilmente su scala europea e direttamente controllata dalla Commissione, tenendo conto delle specificità geografiche, al fine di armonizzare le norme tra gli Stati membri, di ridurre drasticamente i costi e i limiti di tempo e di risolvere i problemi di concorrenza sleale, rafforzando il mercato interno dei PPP, tenendo presente che una siffatta procedura di autorizzazione europea non potrà essere creata senza un trasferimento di risorse di bilancio e di competenze adeguate, da parte degli Stati membri;

30. ritiene che la valutazione d'impatto confermerà, o meno, se l'istituzione di un'autorità unica, a livello di UE, responsabile di tutti gli aspetti legati alla valutazione e all'autorizzazione di sostanze attive, eviterebbe la duplicazione dei compiti, riducendo significativamente i costi e gli oneri amministrativi, e garantirebbe un livello elevato e uniforme di protezione dell'ambiente e della salute umana, fungendo inoltre da "sportello unico" per la valutazione e la registrazione delle sostanze attive;
31. ritiene che una procedura di autorizzazione dei PPP, armonizzata su scala europea, potrebbe fornire soluzioni comuni a piccole aziende agricole che oggi si trovano ad affrontare difficoltà tecniche, a causa dei costi di autorizzazione e della mancanza di investimenti e di attività di ricerca, da parte degli attori sia privati che pubblici;
32. osserva che la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri sta provocando una duplicazione delle attività, con conseguenti spese non produttive e oneri amministrativi;
33. nota con preoccupazione che gli agricoltori hanno meno strumenti a disposizione, a causa della modesta quantità di nuove sostanze attive approvate da quando il regolamento (CE) n. 1107/2009 è entrato in vigore; ricorda alla Commissione e agli Stati membri l'importanza di finanziare la ricerca e l'innovazione, in particolare, per mezzo di partenariati pubblico-privato, al fine di individuare soluzioni valide ed efficaci per la protezione delle piante, in termini ambientali, sanitari ed economici e sottolinea la necessità di assistere gli agricoltori nell'applicazione di tali soluzioni alternative, onde permettere loro di ridurre l'uso dei PPP e garantire che l'agricoltura sostenibile soddisfi le esigenze di una popolazione mondiale in crescita, nonché di affrontare le preoccupazioni in materia di ambiente e di salute; sottolinea che la ricerca e la tecnologia sono chiamate a svolgere un ruolo importante per aumentare la quantità di strumenti disponibili per rispondere alle sfide attuali e future incontrate dall'agricoltura, ad esempio, per contrastare la resistenza;
34. accoglie con soddisfazione gli sforzi profusi dalla Commissione con la creazione dello strumento di coordinamento per l'approvazione di PPP per usi minori, ma sottolinea la necessità di favorire una maggiore disponibilità di sostanze attive per tali fini, e ricorda che per molti Stati membri gli usi minori riguardano un'ampia maggioranza di colture;
35. ritiene che il regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere altresì adattato per tenere maggiormente conto delle sostanze che non sono considerate PPP e che, quando sono impiegate per la protezione delle piante, esse sono disciplinate da questo medesimo regolamento; rileva che tali sostanze presentano alternative interessanti in termini di metodi di produzione integrati e di alcuni prodotti di biocontrollo.
36. accoglie con favore la creazione dello strumento di coordinamento per gli usi minori (Minor Uses Coordination Facility), quale forum per migliorare il coordinamento tra Stati membri, organizzazioni di produttori e industriali nella messa a punto di soluzioni per gli usi minori; sottolinea la necessità di un finanziamento continuo e duraturo di tale strumento;
37. invita gli Stati membri ad avviare uno scambio di informazioni e di buone pratiche basate sui risultati delle ricerche in materia di lotta agli organismi nocivi, che danneggiano i raccolti, uno scambio che consenta di fornire soluzioni alternative praticabili a livello ambientale, sanitario ed economico;

38. sottolinea che è opportuno rivolgere particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo di prodotti nuovi, poiché spesso esse non dispongono delle notevoli risorse che si rendono necessarie nel processo di sviluppo e di approvazione di sostanze nuove.
39. chiede alla Commissione di rafforzare il coordinamento della generazione dei dati, in particolare dei dati relativi ai residui, tra tutti gli Stati membri;
40. ritiene che i prodotti importati da paesi esterni all'UE e coltivati utilizzando PPP dovrebbero essere soggetti agli stessi rigorosi criteri che si applicano ai prodotti coltivati nell'UE; teme che, nella coltivazione dei prodotti importati, possano essere utilizzati PPP non registrati nell'UE;
41. chiede alla Commissione di proporre un sistema paneuropeo di autorizzazione per gli usi minori e le colture speciali e un elenco comune delle colture maggiori/minori da applicare a livello di UE;
42. ritiene che i pesticidi a basso rischio possano svolgere un ruolo importante nell'IPM e chiede una procedura di autorizzazione accelerata per tali sostanze, al fine di facilitarne l'inclusione nelle strategie di protezione dei raccolti.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	20.6.2018
Esito della votazione finale	+: 32 -: 11 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropè, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Miguel Viegas
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Krzysztof Hetman

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

32	+
ALDE	Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller
ECR	Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre
NI	Diane Dodds
PPE	Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

11	-
EFDD	John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo
ENF	Philippe Loiseau
GUE/NGL	Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
VERTS/ALE	José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropè

1	0
S&D	Marc Tarabella

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	10.7.2018
Esito della votazione finale	+: 48 -: 2 0: 8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaecker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

48	+
ALDE	Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries
ECR	Mark Demesmaeker
EFDD	Piernicola Pedicini
ENF	Sylvie Goddyn
GUE/NGL	Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen
NI	Zoltán Balczó
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean
S&D	Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE	Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

2	-
EFDD	Julie Reid
PPE	Julie Girling

8	0
ECR	Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter
PPE	Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Renate Sommer

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti